



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 11/11

di iniziativa del Consigliere P. CAPUTO, V. PITARO, G. ARRUZZOLO, D.

GIANNETTA, A. DE CAPRIO recante:

"Modifica termine di scadenza comma 3, articolo 14, legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47";

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	26/5/2020
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	03/06/2020
SEDE	
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

## Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 11/11<sup>^</sup> di iniziativa dei consiglieri regionali P. Caputo, V. Pitaro, G. Arruzzolo, D. Giannetta e dell'On. A. De Caprio pag. 3  
*Modifica termine di scadenza comma 3, articolo 14, legge regionale 21 dicembre 2018, n.47.*

## Normativa regionale

L.R. n. 47 del 19 dicembre 2018. – Art. 14 pag. 7  
*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019).  
Art. 14 Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 25/2013.*

L.R. n. 25 del 16 maggio 2013. - Art. 2 pag. 8  
*Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna. Art. 2 Soppressione delle Comunità montane calabresi.*

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE:  
“MODIFICA TERMINE DI SCADENZA COMMA 3,  
ARTICOLO 14, LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2018,  
N. 47”

On. Pierluigi Caputo




On. Vito Pitaro




On. Giovanni Arruzzolo



On. Domenico Giannetta



On. Antonio De Caprio



## Relazione

L'attività di liquidazione delle Comunità Montane Calabresi ha registrato un notevole impulso dopo la nomina del Commissario Unico che ha consentito una più razionale finalizzazione delle risorse. Con l'ausilio di poche unità di personale messe a disposizione da Azienda Calabria Verde è stato così possibile mettere in moto una complessa macchina amministrativa che, tra le numerose altre incombenze, ha reso possibile:

- definire una parte del vasto contenzioso conseguendo importanti economie di spesa;
- assicurare l'assistenza giudiziale nel nuovo contenzioso che purtroppo non è stato precluso dalla pendenza della liquidazione;
- procedere alla liquidazione di alcuni beni mobili e immobili con recupero di significative risorse che sono state destinate al pagamento a stralcio di debiti dei soppressi enti montani;
- procedere al progressivo rientro di debiti erariali accedendo ai benefici della c.d. rottamazione;
- procedere al pagamento delle rate in scadenza dei numerosi mutui che erano stati accesi dalle Comunità Montane definendo nuove intese con la Cassa DD.PP.;
- razionalizzare i rapporti con le tesorerie;
- procedere alla ricognizione e alla stima del vasto patrimonio mobiliare e immobiliare per il quale è stato redatto un preliminare piano di liquidazione.

Purtroppo ad ogni scadenza delle proroghe disposte dalla legge regionale si verifica una soluzione di continuità nella gestione liquidatoria nell'attesa che un nuovo intervento legislativo consenta di rimettere in moto il complesso meccanismo. Sarebbe pertanto opportuno assicurare alla nuova proroga un termine più lungo che consenta di programmare con razionalità la fase finale della liquidazione. Nel contempo appare indispensabile un chiaro indirizzo tecnico politico sul destino del patrimonio immobiliare che appare non più procrastinabile.

## Relazione tecnico – finanziaria

La proposta non comporta oneri a carico del bilancio regionale recando disposizioni di carattere prettamente ordinamentale che non impegnano fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria. La proposta di legge, infatti, si limita a prorogare termini già fissati dalla legge regionale di riferimento. Si allega alla presente proposta di legge il quadro di riepilogo dell'analisi economico finanziaria.

## Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

**Titolo:** “Modifica termine di scadenza comma 3, articolo 14, Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47”

La Proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

<b>Articol o</b>	<b>Descrizione spese</b>	<b>Tipologia I o C</b>	<b>Carattere Temporale A o P</b>	<b>Importo</b>
1	Non comporta spese in quanto reca norme ordinamentali.	//	//	0
2	Reca la clausola di neutralità finanziaria.	//	//	0
3	Reca l'entrata in vigore.	//	//	0

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria: la proposta non necessita di copertura finanziaria.

**Tab. 2 - Copertura finanziaria:**

<b>Programma / capitolo</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Totale</b>
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

**“Modifica termine di scadenza comma 3, articolo 14, Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47”**

**Art. 1**

*(Sostituzione del comma 3, articolo 14, Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47)*

- Il comma 3, art. 14, Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47 è interamente sostituito dal seguente:

“I termini per la procedura di liquidazione delle Comunità Montane soppresse ai sensi

dell'articolo 2 della l.r. 25/2013 e s.m.i., ivi comprese quelle di cui all'art. 14 della Legge Regionale n. 47/2018, sono prorogati al 31 dicembre 2020.”.

## **Art. 2**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

- Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## **Art. 3**

*(Entrata in vigore)*

- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

**L.R. n. 47 del 19 dicembre 2018. – Art. 14****Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019).**

**Art. 14** *Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 25/2013.*

1. Al fine di completare le operazioni di liquidazione ed estinzione delle comunità montane calabresi di cui all'*articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25*, il commissario unico per la liquidazione delle comunità montane, nel rispetto della normativa vigente, è autorizzato a effettuare tutte le operazioni necessarie a garantire che la comunità montana Sila Greca/Destra Crati in liquidazione subentri nei mutui stipulati dalle altre comunità montane calabresi rilasciando le delegazioni di pagamento ai sensi dell'*articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico enti locali).

2. Il commissario unico per la liquidazione delle comunità montane si avvale per l'espletamento del mandato assegnatogli del personale proveniente dalle soppresse comunità montane, transitato all'Azienda Calabria Verde, ed utilizzato alla data di entrata in vigore della presente legge nell'attività di liquidazione, in regime di distacco presso il dipartimento competente in materia di agricoltura e risorse agroalimentari della Regione.

3. I termini per le procedure di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'*articolo 2 della L.R. 25/2013*, sono prorogati al 31 dicembre 2019.

**L.R. n. 25 del 16 maggio 2013. - Art. 2****Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.****Art. 2 Soppressione delle Comunità montane calabresi.**

1. Le Comunità montane della Regione Calabria, disciplinate dalla legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 (Ordinamento delle Comunità Montane e disposizioni a favore della montagna) e s.m.i. sono soppresse e poste in liquidazione.

2. Le funzioni delle soppresse Comunità montane, trasferite ai sensi del comma 3 del presente articolo, sono esercitate in modo da assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia, in coerenza con le esigenze di contenimento della spesa pubblica previste dalla legislazione regionale e statale vigente in materia.

3. Le funzioni di cui al comma 2, per come indicate dall'articolo 28 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali), sono così ripartite:

a) quelle proprie delle soppresse Comunità montane sono trasferite alla Regione e sono esercitate in forma unitaria, per la stessa Regione, dall'Azienda Calabria Verde di cui all'articolo 1;

b) quelle proprie di altri enti ed esercitate, per delega o conferimento, dalle soppresse Comunità montane, sono restituite agli enti medesimi, in ragione del territorio di riferimento. Tuttavia, per assicurare il livello ottimale di svolgimento unitario delle funzioni restituite e il maggiore contenimento possibile della spesa pubblica, gli enti locali possono esercitare tali funzioni delegandole all'Azienda Calabria Verde di cui all'articolo 1 o, in alternativa, nelle forme previste dall'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, secondo modalità stabilite, nell'ambito delle rispettive competenze, dallo Stato o dalla Regione; la Regione opera secondo convenzioni da approvare a cura della Giunta regionale.

4. Gli enti locali facenti parte di una soppressa Comunità montana, succedono, secondo criteri di cui all'articolo 50 della L.R. n. 4/1999 alla stessa ad ogni effetto, anche processuale, in tutte le situazioni giuridiche attive e passive esistenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, non trattenute ed estinte nell'ambito della procedura di liquidazione di cui all'articolo 3, anche a mezzo di previo accordo transattivo con i creditori su piani di rientro pluriennali.

5. La soppressione delle Comunità montane non fa venir meno i benefici e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali in favore dei rispettivi territori montani, per come individuati nell'articolo 6, comma 2, della L.R. n. 4/1999 e s.m.i.

6. La Regione comunica al Ministero dell'Interno l'elenco degli enti, ivi inclusa la Regione medesima, destinatari dei trasferimenti erariali già erogati in favore delle sopresse Comunità montane ai sensi dell'*articolo 2-bis* della *legge n. 189 del 4 dicembre 2008* (Conversione in legge del *decreto legge n. 154 del 7 ottobre 2008*, recante "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali") ed individua, altresì, la percentuale dei fondi a ciascuno di essi spettanti, in ragione dell'effettivo subentro nei rapporti giuridici delle Comunità montane, in forza delle disposizioni della presente legge.